



Consiglio Regionale della Campania

Prot.n. 0000049/A/Gen.

Al Signor Presidente della Giunta  
Regionale della Campania  
Via S. Lucia, 81  
NAPOLI

Ai Presidenti della II, IV e III  
Commissione Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

LORO SEDI

**Oggetto: Disegno di Legge "Disposizioni urgenti in materia di tributi regionali"**  
**Reg. Gen. n. 431**

Ad iniziativa della G. R. – Vice Presidente De Mita, Assessore Giancane e Assessore Vetrella.  
Depositato il 3 gennaio 2013

### **IL PRESIDENTE**

**VISTO** l'articolo 98 del Regolamento interno

### **A S S E G N A**

il provvedimento in oggetto a:

**II Commissione Consiliare Permanente per l'esame**  
**IV e III Commissione Consiliare Permanente per il parere**

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini stabiliti dal Regolamento.

Napoli, 8 GEN 2013

**IL PRESIDENTE**



## Giunta Regionale della Campania

### Delibera di Giunta

Area Generale di Coordinamento:

**A.G.C. 8 Bilancio, Ragioneria, Tributi**

N°	Del	A.G.C.	Settore	Servizio
746	19/12/2012	8	4	1

#### Oggetto:

Proposta di disegno di legge regionale ad oggetto " Disposizioni urgenti in materia di tributi regionali".

#### Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

#### Estremi elettronici del documento:

Documento Primario : D1C14B661EAD5F374B2D7D5C28C100B1CE150EE9

Allegato nr. 1 : BA7A1049ACE7B29EFB9B06C800F9E45CFC68A2BF

Allegato nr. 2 : 4803280C03C5B25763410B19070D15C55F23DEAA

Allegato nr. 3 : 954FA79D78ABA00C5FAC95B32B22FA0476E369FE

Frontespizio Allegato : 9A88E068252F5D1D71C4B22733BCC7D1F7C3D35E

ATTIVITA' LEG.VA  
REG. GEN. 431

Consiglio Regionale della Campania

**Prot. Gen. 2013.0000049/A**

Del: 03/01/2013 08.58.43

Da: CR A: SERASS




Assessore

VicePresidente De Mita Giuseppe

Assessore Giancane Gaetano

Assessore Vetrella Sergio



Area	Settore
8	4
14	3
13	2
55	
53	
51	

# Regione Campania

GIUNTA REGIONALE

SEDUTA DEL 19/12/2012

## PROCESSO VERBALE

Oggetto :

***Proposta di disegno di legge regionale ad oggetto" Disposizioni urgenti in materia di tributi regionali".***

1)	Presidente	Stefano	CALDORO	<b>PRESIDENTE</b>
2)	Vice Presidente	Giuseppe	DE MITA	
3)	Assessore	Edoardo	COSENZA	
4)	"	Gaetano	GIANCANE	
5)	"	Anna Caterina	MIRAGLIA	
6)	"	Severino	NAPPI	
7)	"	Giovanni	ROMANO	
8)	"	Ermanno	RUSSO	<b>ASSENTE</b>
9)	"	Pasquale	SOMMESE	<b>ASSENTE</b>
10)	"	Marcello	TAGLIALATELA	
11)	"	Guido	TROMBETTI	
12)	"	Sergio	VETRELLA	
	Segretario	Maria	CANCELLIERI	

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2013.0000049/A

Del: 03/01/2013 08.58.43

Da: CR A: SERASS

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

#### PREMESSO

- a. che l'articolo 1 della legge regionale 26 gennaio 1972, n. 1 – tra l'altro - ha istituito l'imposta sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile, comprese quelle sul demanio marittimo ubicato sul territorio regionale campano;
- b. che, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge regionale 27 gennaio 2012, n.1, l'imposta regionale sulle concessioni statali è dovuta indistintamente dai titolari delle concessioni in misura pari al 100% del canone di concessione statale, decuplicando di fatto la previgente misura del prelievo fiscale;
- c. che l'art. 03 del d.l. n. 400/1993, come modificato dal comma 251 dell'articolo 1 della l. n. 296/2006, ha introdotto, quale criterio per la differenziazione dei canoni annui delle concessioni con finalità turistico-ricreativa, la classificazione delle aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei nelle categorie A, ad alta valenza turistica, e B, a normale valenza turistica, e che l'accertamento dei suddetti requisiti è riservato alle regioni competenti per territorio con proprio provvedimento;

#### CONSIDERATO

- a. che, in applicazione di quanto stabilito all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), l'avvenuta pubblicazione della richiamata legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 rende applicabile l'incremento generalizzato del 100% dell'imposta regionale sulle concessioni sul demanio e patrimonio indisponibile dello Stato stabilito all'articolo 12 della medesima con decorrenza dall'anno d'imposta 2013;
- b. che tale incremento del 100% della misura dell'imposta sulle concessioni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato ha generato un diffuso malcontento tra tutti i soggetti pubblici e privati interessati, in quanto ritenuta iniqua perché assoggetta in maniera indifferenziata, alla medesima e rilevante aliquota, plurime fattispecie diverse tra loro, sia per l'ubicazione che per l'oggetto e la destinazione della concessione, senza tenere conto della maggiore o minore qualità turistica della costa regionale e della diversità di attività espletate sul demanio marittimo e loro maggiore o minore redditività potenziale;

#### PRESO ATTO

- a. che il Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto del 20 marzo 2012, ha approvato il piano di stabilizzazione finanziaria predisposto Il Presidente della Giunta regionale della Campania, nella qualità di commissario ad acta, ai sensi dell'articolo 14, comma 22, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- b. che, in concomitanza con l'impegno di dover stabilizzare finanziariamente la Regione, si è verificata una severa riduzione delle risorse disponibili attraverso l'attuazione delle misure previste dall'articolo 14 del richiamato decreto legge n. 78/2010, che hanno determinato la riduzione dei trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario in misura complessivamente pari a 4.000 milioni di euro per l'anno 2011 e 4.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012;
- c. che alla predetta riduzione di trasferimenti di somme comunque spettanti alle regioni si sono aggiunte ulteriori riduzioni per complessivi 700 milioni di euro per l'anno 2012 e di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 1.050 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 16, secondo comma, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 agosto 2012, n. 135;
- d. che occorre utilizzare tutte le leve possibili per acquisire le risorse necessarie per sostenere le misure previste dal richiamato piano di stabilizzazione finanziaria e far fronte all'impegno della Regione a concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea nonché per garantire la realizzazione dei programmi e delle attività in condizione di certezza dei relativi finanziamenti;
- e. della necessità di tener conto, nella misura consentita dai vincoli normativi e di bilancio esistenti, delle diverse realtà che caratterizzano il territorio regionale e del principio di salvaguardia delle fasce più deboli di popolazione amministrata;

## RITENUTO

- a. che si rende necessario, in relazione alla classificazione delle aree, manufatti pertinenze e specchi acquei ex articolo 3 del D.L. 5 ottobre 1993 n. 400, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1994, n. 494, come modificato dall'articolo 1, comma 251 della legge n. 27 dicembre 2006, n. 296, diversificare e graduare l'imposta regionale sulle concessioni statali sul demanio e patrimonio indisponibile tenendo conto delle distinte tipologie di concessioni e, nel caso delle concessioni sul demanio marittimo, laddove previsto, anche della valenza turistica riconoscibile alle diverse zone costiere campane;
- b. di dover – allo scopo - approvare la proposta di disegno di legge regionale allegata alla presente deliberazione, unitamente alla relazione tecnica generale ed a quella finanziaria di accompagnamento, per agire sulla leva fiscale;

## VISTI

- a. L'articolo 53 dello Statuto;
- b. L' articolo 1 della legge regionale 26 gennaio 1972, n. 1;
- c. L'articolo 12 , comma 1, della legge regionale 27 gennaio 2012, n.1;
- d. Il parere del Capo dell'Ufficio Legislativo del Presidente della Giunta regionale n. di prot. 2012.0896044 del 4 dicembre 2012;
- e. L'esito della verifica dell'Ufficio VIII "Rapporti con il Parlamento e Funzioni di cui all'art. 25, commi 3 e 4, della L.R. 7/2002 n. di prot. 19230/UDCP/GAB/Off. VIII del 5 dicembre 2012

Gli Assessori al Bilancio, allo Sviluppo e Promozione del Turismo ed ai Trasporti e Viabilità PROPONGONO e la GIUNTA, in conformità, a voto unanime,

## DELIBERA

per le motivazioni richiamate in premessa, da intendersi qui di seguito integralmente riportate:

1. di approvare la proposta di disegno di legge regionale "Disposizioni urgenti in materia di tributi regionali" allegata alla presente deliberazione unitamente alla relazione tecnica illustrativa e a quella relativa agli effetti finanziari di accompagnamento;
2. di trasmettere il presente provvedimento al settore Stampa, documentazione, informazione e Bollettino Ufficiale della Regione per la pubblicazione sul BURC e al Consiglio Regionale per quanto di competenza.

## GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

DELIBERAZIONE n°	DdL.746	del	19/12/2012	AREA	SETTORE	SERVIZIO
				8	4	1
				14	3	
				13	2	
				55		
				53		
51						

OGGETTO :

***Proposta di disegno di legge regionale ad oggetto " Disposizioni urgenti in materia di tributi regionali".***


QUADRO A	CODICE	COGNOME	MATRICOLA	FIRMA
PRESIDENTE   ASSESSORE		<i>VicePresidente De Mita Giuseppe Assessore Giancane Gaetano Assessore Vetrella Sergio</i>		
DIRIGENTE SETTORE		<i>Dr. Russo Ciro Dr. Pinto Massimo Arch. Grassia Mario</i>		
IL COORDINATORE AREA :  IL CAPO DIPARTIMENTO		<i>Dr. Ferrara Mauro (ad interim) Avv. Botta Gaetano D.ssa Pizzorno Ilva Dipartimento delle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali Dr. Varriale Dipartimento delle Politiche Territoriali Dr. Mautone Dipartimento Programmazione e Sviluppo Economico -Dr. Ramazio</i>		

VISTO IL DIRIGENTE SETTORE ATTIVITA' ASSISTENZA GIUNTA	COGNOME	FIRMA
DATA ADOZIONE	<b>19/12/2012</b>	INVIATO PER L'ESECUZIONE IN DATA
		<b>27/12/2012</b>

ALLE SEGUENTI AREE E SETTORI GENERALI DI COORDINAMENTO:

*Dichiarazione di conformità della copia cartacea:*

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea dei dati custoditi in banca dati della Regione Campania.



Firma  
**IL DIRIGENTE DI SERVIZIO**  
*Dott.ssa Annalisa De Simone*

## Disposizioni urgenti in materia di tributi regionali

### Art. 1

#### *Norme finanziarie in materia di demanio marittimo*

1. Ai sensi dell'articolo 8, comma 1 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), è tributo proprio della Regione Campania l'imposta sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo.
2. Per concessione si intende quella rilasciata da una pubblica amministrazione statale, regionale o comunale avente ad oggetto l'occupazione e l'uso dei beni demaniali marittimi e di zone di mare territoriale siti nel territorio della Regione.
3. L'imposta sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo è dovuta dal concessionario secondo le misure indicate nei commi 13 e seguenti, assumendo come presupposto di imposta il canone demaniale marittimo statale calcolato secondo le disposizioni di legge vigenti, detratto l'eventuale aumento quantificato ai sensi dell'articolo 7, comma 1 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito in legge 4 dicembre 1994, n. 400 (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime) e dell'articolo 13, comma 1, lettera a) della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale), come incrementato nelle ipotesi in cui l'offerta sul canone costituisce elemento di valutazione di domande concorrenti.
4. Nel caso di concessioni aventi per oggetto l'occupazione e l'uso dei beni del demanio marittimo che hanno finalità turistico-ricreative ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 400 del 1993, come interpretato dall'articolo 13 della legge 8 luglio 2003, n. 172 (Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico), al fine di quantificare il canone demaniale marittimo statale dovuto dal concessionario si fa riferimento alla classificazione delle aree, dei manufatti, delle pertinenze e degli specchi acquei nella categoria A, denominata *alta valenza turistica* e B, denominata *normale valenza turistica*, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 400 del 1993.
5. Fermo restando l'ammontare del canone demaniale marittimo statale, per graduare l'imposta regionale in considerazione di una più dettagliata valenza turistica delle zone costiere campane, la categoria B, normale valenza turistica, è sottoclassificata nelle sottocategorie B1, *ordinaria valenza turistica*, e B2, *limitata valenza turistica*.
6. La classificazione delle aree, dei manufatti, delle pertinenze e degli specchi acquei in categoria A e B e la medesima nelle sottocategorie B1 e B2 è circostanziata per ciascun ambito territoriale dei comuni costieri della Regione Campania.
7. La classificazione di cui al comma 6 tiene conto delle seguenti caratteristiche:
  - a) sviluppo turistico dei territori comunali;
  - b) caratteristiche ambientali della costa;
  - c) balneabilità delle acque.
8. La valutazione ponderata delle caratteristiche di cui al comma 7, attraverso l'assegnazione di un punteggio per ciascuna di esse, determina un elenco

- graduato in ordine decrescente dei comuni costieri. Il punteggio è assegnato con l'approssimazione matematica di due cifre decimali.
9. La determinazione del coefficiente e le modalità di assegnazione del punteggio ai singoli comuni costieri sono definite nella Tabella A allegata alla presente legge.
  10. La descrizione delle fonti utilizzate per la determinazione del coefficiente è contenuta nella Tabella B allegata alla presente legge.
  11. Il punteggio massimo assegnabile a ciascun comune costiero è pari a 32.
  12. I comuni costieri presenti nell'elenco graduato di cui al comma 8 sono classificati con le seguenti modalità:
    - a) i comuni assegnatari di un punteggio superiore o uguale a 16,32, ossia di un punteggio maggiore o uguale al 51 per cento del punteggio massimo assegnabile, sono classificati in classe "A";
    - b) i comuni assegnatari di un punteggio superiore o uguale a 9,6 e inferiore a 16,32 ossia di un punteggio maggiore o uguale al 30 per cento e inferiore al 51 per cento del punteggio massimo assegnabile sono classificati in classe "B1";
    - c) i comuni assegnatari di un punteggio superiore o uguale a 0 e inferiore a 9,6 ossia di un punteggio inferiore al 30 per cento e del punteggio massimo assegnabile sono classificati in classe "B2".
  13. La predisposizione dell'elenco graduato di cui al comma 8 è rimessa alle strutture regionali competenti, con atto dirigenziale, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania, in prima applicazione, entro il 31 dicembre 2012 ed è aggiornata con le stesse modalità entro il 30 novembre di ciascun anno successivo.
  14. A decorrere dall'anno di imposta successivo a quello di pubblicazione dell'elenco graduato di cui al comma 8, l'imposta regionale sulle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative è dovuta dal concessionario nelle seguenti misure:
    - a) 50 per cento del canone demaniale marittimo statale per le concessioni su aree e manufatti, o parti di essi, rilasciate nelle zone costiere di categoria A e sottocategoria B1;
    - b) 25 per cento del canone demaniale marittimo statale per le concessioni su aree e manufatti, o parti di essi, rilasciate nelle zone costiere di sottocategoria B2;
    - c) 100 per cento del canone demaniale marittimo statale per le concessioni su specchi acquei, rilasciate nelle zone costiere di categoria A;
    - d) 50 per cento del canone demaniale marittimo statale per le concessioni su specchi acquei, rilasciate nelle zone costiere di categoria B1;
    - e) 25 per cento del canone demaniale marittimo statale per le concessioni su specchi acquei, rilasciate nelle zone costiere di categoria B2;
    - f) 10 per cento del canone demaniale marittimo statale, indipendentemente dalla valenza turistica della zona costiera in cui sono ubicate, per le concessioni su pertinenze di cui all'articolo 3 comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 400 del 1993, destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi. Le pertinenze con altre destinazioni sono, invece, assoggettate alle misure di cui alle lettere a) e b) del presente comma.

15. Per le concessioni su beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, l'imposta è dovuta dal concessionario secondo le medesime modalità fissate per le concessioni demaniali marittime che hanno finalità turistico-ricreative, nel rispetto dell'articolo 3 comma 3 del d.l. n. 400 del 1993.
16. Per le concessioni demaniali marittime con finalità diversa da quelle turistico-ricreative e da quelle per la gestione di strutture destinate alla nautica da diporto, l'imposta regionale è dovuta dal concessionario in misura pari al 25 per cento del canone demaniale marittimo statale.
17. Per le concessioni demaniali marittime, di qualsiasi finalità ed oggetto, rilasciate prima del termine di cui al comma 14, la cui durata pluriennale tiene conto dell'entità e della rilevanza delle opere da realizzare, l'imposta è dovuta dal concessionario in misura pari al 10 per cento del canone demaniale marittimo statale.
18. Per *durata pluriennale* si intende oltre i sei anni per le concessioni con finalità turistico-ricreative e oltre i quattro anni per tutte le altre concessioni demaniali marittime.
19. La misura di cui al comma 16 si applica anche alle concessioni demaniali marittime non ancora rilasciate il cui piano economico-finanziario è contenuto in un progetto definitivo approvato dall'ente gestore del demanio marittimo prima dell'entrata in vigore della presente legge.
20. A decorrere dal 2015, il 50 per cento dell'imposta regionale riscossa annualmente in materia di concessioni sul demanio marittimo gestito dai comuni è ad essi trasferito, con riferimento al precedente anno di imposta. Tale trasferimento è condizionato alla trasmissione da parte dei comuni, entro il 30 marzo di ogni anno, alla Regione di tutte le informazioni richieste dai competenti uffici finanziari regionali e ad essi necessarie a identificare e verificare la titolarità e l'oggetto delle concessioni demaniali marittime, l'importo del canone demaniale marittimo e del correlato tributo regionale, nonché l'avvenuto versamento.
21. Il ritardato od omesso versamento dell'imposta o di una frazione di essa comporta, oltre al pagamento dell'imposta evasa, degli eventuali interessi e delle spese di notifica, nonché di una sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'importo non versato o versato oltre la scadenza, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662).
22. La sanzione di cui al comma 20 è ridotta nei casi in cui la violazione non è stata constatata o comunque non sono iniziate le attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati hanno avuto formale conoscenza, nei casi e nella misura prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662).
23. Per la riscossione coattiva dell'imposta e delle relative sanzioni si applicano le procedure previste dal capo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito).

Art. 2

*Modifiche alla legge regionale 26 gennaio 1972, n. 1 (Istituzione dei tributi propri della Regione Campania)*

1. L'articolo 8 della legge regionale 26 gennaio 1972, n. 1 (Istituzione dei tributi propri della Regione Campania) è sostituito dal seguente:

“Art. 8

1. L'imposta sulle concessioni di cui all'articolo 7, ad eccezione di quelle sul demanio marittimo, è dovuta dal concessionario in misura pari al 25 per cento del canone di concessione statale.”.

Art. 3

*Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 – 2014 della Regione Campania. Legge finanziaria regionale 2012*

1. L'articolo 12 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1, è così modificato:
  - a) il comma 1 è abrogato;
  - b) al comma 2, dopo le parole “è tenuto al pagamento di un indennizzo” sono inserite le seguenti: “alla Regione Campania”;
  - c) al comma 2 sono aggiunte in fine le seguenti: “Il 50 per cento degli importi riscossi dai comuni sul demanio marittimo di propria competenza è assegnato ai medesimi comuni territorialmente competenti e da essi direttamente trattenuto.”;
  - d) al comma 3, dopo le parole “irrogate dalla Regione Campania”, sono inserite le seguenti: “per illeciti commessi nei porti regionali”;
  - e) l'ultimo periodo del comma 3 è soppresso.

Art. 5

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Campania, salvo l'articolo 3, comma 1, lett. b) e c) che entra in vigore il 1° gennaio 2013.

Tabella A – Tabella per la determinazione del coefficiente e le modalità di assegnazione del punteggio ai singoli comuni costieri (art. 1, comma 9)

Caratteristica	Coefficiente	Parametro	Punteggio	Totale max		
<b>Sviluppo turistico</b>						
	n1 - presenze turistiche/metri quadrati in concessione	n1 = 0	0			
		n1 ≤ 3	2			
		3 < n1 ≤ 5	4			
		n1 > 5	6			
					6	
	n2 - presenze turistiche/residenti	n2 ≤ 5	2			
		5 < n2 ≤ 10	4			
		n2 > 10	6			
					6	
	n3 - posti letto delle strutture alberghiere a 4 e 5 stelle/totale posti letto	n3 = 0	0			
		n3 > 0	1/20 di n3			
					5	
n4 - numero totale dei posti letto/superficie comunale espressa in kmq	n4 ≤ 25	1				
	25 < n4 ≤ 100	2				
	n4 ≥ 100	3				
				3		
<b>Totale</b>				<b>20</b>		
<b>Caratteristiche ambientali</b>						
	Per ciascun parco nazionale ricadente in tutto o in parte nel perimetro del territorio comunale		1			
	Per ciascun parco regionale ricadente in tutto o in parte nel perimetro del territorio comunale		1			
	Per ciascuna aree naturale protetta ricadente in tutto o in parte negli specchi acquei prospicienti il comune		1			
				3		
<b>Balneabilità</b>						
	Per ciascuna bandiera blu ottenuta nell'ultimo quadriennio		1			
					4	
	n5 - numero prelievi con esito positivo/totale dei prelievi effettuati dall'Arpac nel comune	n5 ≤ 50%	0			
		n5 > 50 %	1/20 di n5			
					5	
<b>Totale</b>				<b>9</b>		
<b>Totale generale</b>				<b>32</b>		

Tabella B – Descrizione delle fonti utilizzate per la determinazione del coefficiente. Descrizione del coefficiente e relativa fonte (art. 1, comma 10)

Caratteristica	Coefficiente	Fonte
Sviluppo turistico		
	n1 - presenze turistiche/metri quadrati in concessione	Le presenze turistiche sono rilevate dai dati forniti dagli Enti Provinciali per il turismo (EPT) e sono relativi all'anno immediatamente precedente la rilevazione. I metri quadrati in concessione risultano dalla somma delle aree demaniali marittime e specchi acquei dati in concessione demaniale marittima per finalità turistico-ricreativa, e sono forniti dell'Agenzia del Demanio relativamente all'anno immediatamente precedente la rilevazione.
	n2 - presenze turistiche/residenti	Il dato relativo al numero dei residenti di ciascun comune costiero della Regione Campania è aggiornato sulla base delle rilevazioni dell'Istat.
	n3 - posti letto delle strutture alberghiere a 4 e 5 stelle/ totale posti letto	I posti letto a 4 e 5 stelle sono riferiti esclusivamente alle strutture ricettive alberghiere di pari classificazione, secondo i dati forniti dagli Enti provinciali per il turismo (EPT). Il totale dei posti letto è dato dalla somma dei posti letto relativi a tutte le tipologie di strutture ricettive (alberghiere, extralberghiere, all'aria aperta) presenti in ciascun comune costiero, secondo i dati sono forniti dagli Enti provinciali per il turismo (EPT).
	n4 - numero totale dei posti letto/ superficie comunale espressa in kmq	Il dato relativo alla superficie comunale in chilometri quadrati, riferita a ciascun comune costiero della Regione Campania, è aggiornato sulla base delle rilevazioni dell'Istat.
Caratteristiche ambientali		
	Presenza di parchi nazionali, regionali e aree protette ricadenti in tutto o in parte nel perimetro del territorio	Il numero dei parchi nazionali e regionali presenti in ciascun comune costiero è rilevato sulla base dei dati forniti dalle strutture amministrative regionali competenti in materia di urbanistica, governo del territorio e tutela dei beni ambientali e paesaggistici. Il numero delle aree marine protette, presenti in ciascun comune costiero, è rilevato sulla base dei dati dal Ministero dell'ambiente, tutela del territorio e del mare.
Balneabilità		
	bandiera blu ottenute nell'ultimo quadriennio	I dati relativi alle bandiere blu assegnate ai comuni sono rilevate dall'Arpac
	n5 - numero prelievi con esito positivo/totale dei prelievi effettuati dall'Arpac	I dati relativi al numero dei prelievi effettuati per ciascun comune e la loro balneabilità sono forniti dall'Arpac.

## **1. Scopo della riforma proposta.**

L'articolo 12 della legge regionale n. 1 del 2012 ha introdotto alcune misure finanziarie in tema di demanio marittimo, aumentando l'aliquota dell'imposta regionale sulle concessioni demaniali marittime statali, prevista dall'articolo 8 della legge regionale n. 8 del 1972, dal 10 % al 100 % del canone statale cui dette concessioni sono assoggettate.

La previsione, la cui efficacia è prevista – nel rispetto dello Statuto del contribuente – a partire dal 1° gennaio 2013, è stata però criticata da numerosi soggetti pubblici e privati interessati, i quali ne hanno la iniquità nella parte in cui assoggetta ad eguale, rilevante prelievo fiscale plurime fattispecie diverse tra loro, sia per l'ubicazione che per l'oggetto e la destinazione della concessione.

L'aumento indifferenziato al 100 % del tributo regionale, infatti, colpirà tutte le concessioni demaniali marittime rilasciate sulla costa campana e sul prospiciente mare, indipendentemente dalla loro finalità ed attività esercitata (attività turistico-ricreative, come gli stabilimenti balneari ed i ristoranti; nautica da diporto, come i porti turistici e i pontili galleggianti; cantieri; attività della pesca e dell'acquacoltura; attività commerciali, industriali e trasportistiche varie) e senza tenere conto della diversa qualità turistica ed ambientale della costa e delle acque (differenti, come è noto, tra provincia e provincia, ed all'interno della stessa provincia: si pensi, per fare un facile esempio, alle isole ed alle costiere sorrentina ed amalfitana, o al Cilento, di gran lunga più pregiate rispetto al litorale domizio o a quello vesuviano).

Scopo della riforma è, pertanto, ricondurre ad equità l'incremento della imposta regionale *de qua*, cogliendo inoltre l'opportunità fornita dall'articolo 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, attuativo della delega di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42 sul cd. Federalismo fiscale, secondo cui a far data dal 1° gennaio 2013 l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo è stata trasformata in cd. "tributo proprio".

Confermando, dunque, detta imposta si intende differenziarne l'aliquota a seconda della maturità e valenza turistica della costa campana, distinta per Comune; tenendo altresì conto della maggiore o minore proficuità e redditività delle attività imprenditoriali espletate sul demanio marittimo.

Con la norma in oggetto, inoltre, si intende chiarire che il tributo regionale si applica a tutte le concessioni rilasciate sul demanio marittimo in Campania, quale che sia l'autorità concedente (amministrazioni statali, Regione, Comuni costieri).

## 2. Quadro normativo.

Le concessioni demaniali marittime sono assoggettate al pagamento di un canone demaniale da versare allo Stato e, a partire dal 1970, ad una imposta regionale (su cui, *infra*), correlata nel suo ammontare al *quantum* del canone statale.

Attualmente il canone è calcolato in applicazione di alcuni criteri fissati o dal legislatore (l. 27 dicembre 2006, n. 296 per le concessioni turistico-ricreative e quelle, ad esse equiparate, per nautica da diporto) o con decreti ministeriali aggiornati in base all'aumento ISTAT (decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, per le altre concessioni, quali pesca, cantieristica, residuali).

La legge 16 maggio 1970, n. 281 ha attribuito alle regioni determinate fattispecie impositive quali tributi propri, tra cui l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile. La legge, poi, ha precisato che detta imposta si applica sulle concessioni dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile siti nel territorio della regione, ad eccezione delle sole concessioni per le grandi derivazioni di acque pubbliche; ed ha disposto che essa è dovuta dal concessionario, contestualmente e con le medesime modalità del canone di concessione e che è riscossa, per conto delle Regioni, dagli uffici competenti alla riscossione del canone stesso<sup>1</sup>.

La legge della Regione Campania 26 gennaio 1972, n. 1, in attuazione della richiamata legge 281/1970, ha pertanto:

- a. istituito l'imposta sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile<sup>2</sup>;
- b. disposto che all'accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta regionale sulle concessioni statali provvedono, per conto della Regione, gli uffici competenti a riscuotere il relativo canone di concessione; che l'imposta è dovuta dal concessionario contestualmente e con le medesime modalità del canone statale; che gli uffici che hanno in carico la riscossione del canone comunicano ai singoli interessati le somme da versare a titolo di imposta regionale, con le istruzioni relative alle modalità di pagamento<sup>3</sup>;
- c. ribadito che detta imposta regionale si applica sulle concessioni aventi per oggetto l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato siti nel territorio della Regione, ad eccezione delle concessioni per le grandi derivazioni di acque pubbliche.

La norma statale e quella regionale, dunque, assoggettano al tributo regionale tutte le concessioni statali dei beni del demanio marittimo, senza escludere da esso talune Amministrazioni o determinate tipologie di concessioni. Fanno eccezione le sole concessioni "per le grandi derivazioni di acque pubbliche".

Ne deriva che assoggettate al tributo regionale sono, tra le concessioni statali dei beni del demanio, anche tutte le concessioni rilasciate sul demanio marittimo, che è demanio cd. necessario di esclusiva proprietà dello Stato, indipendentemente da

---

<sup>1</sup> Artt. 1 e 2, l. n. 281/1970.

<sup>2</sup> Art. 1, l. reg. n. 1/1972.

<sup>3</sup> Art. 9, l. reg. n. 1/1972.

quale sia la P.A. che lo gestisca <sup>4</sup>. All'attualità vi sono, infatti, molteplici P.A. che gestiscono il demanio marittimo e operano quali enti concedenti:

- a. Autorità portuali, nei porti di rilevanza internazionale e nazionale <sup>5</sup>: in Campania, vi sono: l'Autorità portuale di Napoli (sul porto di Napoli a partire dal 1994 <sup>6</sup> e su quello di Castellammare di Stabia a partire dal 2006); e l'Autorità portuale di Salerno per l'omonimo porto, a partire dal 2000 <sup>7</sup>;
- b. Capitanerie di porto, in tutti i casi in cui si richieda il rilascio di una concessione demaniale marittima per finalità di approvvigionamento di fonti di energia, indipendentemente dalla loro ubicazione <sup>8</sup>;
- c. Regione, per i porti di rilievo interregionale e regionale, ai sensi dell'art. 6. L. reg. n. 3/2002 <sup>9</sup>;
- d. Comuni, per il demanio marittimo non portuale (per esempio, le spiagge, e comunque tutto il demanio marittimo che è al di là dei confini dei porti regionali), in esecuzione del combinato disposto di cui agli artt. 105, d.lgs. n. 112/1998 e 42, d.lgs. n. 96/1999, su cui ha inciso solo per i porti la citata l. reg. n. 3/2002.

L'art. 03 del d.l. n. 400/1993, come modificato dal comma 251 dell'articolo 1 della l. n. 296/2006, ha introdotto, quale criterio per la differenziazione dei canoni annui delle concessioni con finalità turistico-ricreativa, la «*classificazione, a decorrere dal 1° gennaio 2007, delle aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei nelle seguenti categorie: 1) categoria A: aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei, o parti di essi, concessi per utilizzazioni ad uso pubblico ad alta valenza turistica; 2) categoria B: aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei, o parti di essi, concessi per utilizzazione ad uso pubblico a normale valenza turistica*».

Secondo la citata norma del 1993 «*L'accertamento dei requisiti di alta e normale valenza turistica è riservato alle regioni competenti per territorio con proprio provvedimento. Nelle more dell'emanazione di detto provvedimento la categoria di riferimento è da intendersi la B. Una quota pari al 10 per cento delle maggiori*

---

<sup>4</sup> Art. 822, comma 2, c.c.

<sup>5</sup> Art. 105, comma 1 e comma 2, lett. l) del d.lgs. n. 112/1998; art. 6, l. reg. n. 3/2002.

<sup>6</sup> Art. 6, l. n. 84/1994. Essa prende luogo del Consorzio autonomo del Porto di Napoli, istituito con d.l. n. 1/1970, in sostituzione dell'Ente autonomo del porto di Napoli, costituito con l. n. 500/1950. Il CAP gestiva, quale circoscrizione legislativamente predeterminata, tutti i porti presenti tra Capo Miseno e Castellammare di Stabia. L'ambito di circoscrizione dell'Autorità portuale di Napoli è fissato con d.m. 06/04/1994 e d.m. 16/09/2006, e comprende tutta la costa del Comune di Napoli, dalla località La Pietra (Comune di Pozzuoli) alla località Pietrarsa (Comune di Portici); nonché il porto di Castellammare di Stabia, dal Molo Quartuccio al Molo Borbonico compresi.

<sup>7</sup> D.P.R. del 23/06/2000. L'ambito di circoscrizione dell'Autorità portuale di Salerno è fissato con d.m. 24/06/2000 e con d.m. 11/03/2003.

<sup>8</sup> Artt. 104, comma 1, lett. pp) e 105, comma 2, lett. l) del d.lgs. n. 112/1998; art. 6, l. reg. n. 3/2002.

<sup>9</sup> Art 105, comma 2, lett. l) del d.lgs. n. 112/1998; art. 6, l. reg. n. 3/2002.

Per un'elencazione dei porti regionali, si rinvia alla delibera di Giunta Regionale 19 giugno 2008, n. 1047, di approvazione a fini ricognitivi dell'elenco "Porti di rilevanza regionale ed interregionale ai sensi dell'art. 6, l.r. n. 3/2002", già indicati nella precedente delibera di Giunta Regionale 15 novembre 2002 n. 5490, poi fatta propria anche dalla legge regionale 13 ottobre 2008 n. 13, di approvazione del "Piano territoriale regionale" (PTR),

*entrate annue rispetto alle previsioni di bilancio derivanti dall'utilizzo delle aree, pertinenze e specchi acquei inseriti nella categoria A è devoluta alle regioni competenti per territorio».*

La classificazione delle zone costiere in categorie A e B è pertanto rilevante al fine di quantificare il canone demaniale dovuto per le concessioni demaniali marittime turistico-ricreative aventi ad oggetto aree scoperte o coperte con manufatti di facile o difficile rimozione. In particolare, ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. n. 172/2003, si intendono per concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative quelle di cui alle lett. da a) a f) dell'art. 1 del d.l. n. 400/1993 (convertito in legge n. 494/1993), ovvero: *«a) gestione di stabilimenti balneari; b) esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio; c) noleggio di imbarcazioni e natanti in genere; d) gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive; e) esercizi commerciali; f) servizi di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo».*

Gli specchi acquei, invece, ai sensi del suddetto articolo 03 non risentono della valenza turistica, ma sono assoggettati ad un canone variabile in base all'essere all'interno dei porti o no, e alla distanza dalla costa.

Del pari, anche le pertinenze non vedono modificato il loro canone in considerazione della valenza turistica, il quale è calcolato secondo i valori dell'Osservatorio del mercato immobiliare tenuto dall'Agenzia del Territorio. Per pertinenze demaniali si intendono le opere di difficile rimozione che alla scadenza della concessione restano acquisite al demanio marittimo ai sensi dell'art. 49 cod. nav.. Tra esse, quelle che siano destinate, nell'ambito di concessioni demaniali marittime turistico-ricreative o per la gestione di strutture destinate alla nautica da diporto, ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi sono assoggettate ad un canone calcolato mediante il rinvio ai valori di mercato fissati dall'OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare), gestito dall'Agenzia del Territorio <sup>10</sup>.

Ai sensi del comma 254 del citato art. 1 della l. n. 296/2006, inoltre, ai fini del calcolo del canone demaniale alle concessioni turistico-ricreative sono equiparate anche quelle che hanno ad oggetto la realizzazione e gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto. Tali sono, ai sensi dell'articolo 1 del d.P.R. n. 509/1997: *«a) il "porto turistico", ovvero il complesso di strutture amovibili ed inamovibili realizzate con opere a terra e a mare allo scopo di servire unicamente o precipuamente la nautica da diporto ed il diportista nautico, anche mediante l'apprestamento di servizi complementari; b) l'"approdo turistico", ovvero la porzione dei porti polifunzionali aventi le funzioni di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, destinata a servire la nautica da diporto ed il diportista nautico, anche mediante l'apprestamento di servizi complementari; c) i "punti d'ormeggio", ovvero le aree demaniali marittime e gli specchi acquei dotati di strutture che non importino impianti di difficile rimozione, destinati all'ormeggio, alaggio, varo e rimessaggio di piccole imbarcazioni e natanti da diporto».*

In applicazione della disposizione di cui all'articolo 8 del D.lgs. 6 maggio 2011, n. 68, attuativo della delega di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, l'imposta regionale

---

<sup>10</sup> Per esempio, ai sensi della circolare dell'Agenzia del Demanio prot. n. 9801 del 09/03/2007 non sono tali le pertinenze destinate a deposito attrezzi, scale, camminamenti pedonali, accessi. Dette pertinenze ai fini del canone sono considerate come opere di difficile rimozione.

sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo e l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del patrimonio indisponibile, al pari di altre fattispecie imposte regionali, a decorrere dal 1° gennaio 2013, sono trasformate in tributi propri regionali, ferma restando la facoltà di sopprimerle.

### **3. Illustrazione della norma proposta.**

- 3.1** Con il comma 1 la Regione Campania, in attuazione del Federalismo fiscale, intende confermare, mediante specifica disciplina, come tributo proprio la imposta sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo prevista dalla legge statale del 1970.  
La norma serve anche a chiarire quale sia la fattispecie impositiva.
- 3.2** Con il comma 2 si chiarisce la nozione di concessione demaniale rilevante ai fini della proposta di legge con riferimento agli aspetti soggettivi ed oggettivi.
- 3.3** Con il comma 3 si indica il presupposto di imposta del tributo regionale, che è il canone demaniale marittimo statale, da calcolare ad opera delle pubbliche amministrazioni concedenti secondo i criteri di quantificazione della disciplina statale vigente. Si fa riferimento, dunque, al d.l. 400/1993 come modificato dalla l. 296/2006 per le concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo e per nautica da diporto, ed ai decreti interministeriali del 19 luglio 1989 e del 15 novembre 1995 n. 595 che indicano i criteri di calcolo per le concessioni residuali, comprese quelle per cantieristica e pesca. La norma specifica, inoltre, che detto canone deve tenere conto dell'eventuale incremento ottenuto nel caso in cui la concessione sia stata rilasciata a seguito di procedura di gara in cui l'offerta sul canone abbia costituito elemento di valutazione di domande concorrenti; ma deve, invece, essere depurato dell'eventuale aumento che sia stato introdotto dalle Autorità portuali, a ciò legittimate ai sensi dell'articolo 7 del d.l. 400/1993 e dell'articolo 13 della l. 84/1994 (ciò al fine di non introdurre una disparità di trattamento tra imprese analoghe che operino in porti regionali campani diversi da quelli sede di Autorità portuale, e di non pregiudicare la competitività delle imprese portuali campane che operano nelle circoscrizioni delle Autorità portuali rispetto a quelle di altre Regioni).
- 3.4** Con il comma 4 si fa rinvio alla normativa statale del 1993, come modificata nel 2006, che – ai fini di una diversa quantificazione del canone per le concessioni con finalità turistico-ricreativa, ha introdotto una classificazione del demanio marittimo a seconda della sua valenza turistica, se Alta o Normale. Si richiama, inoltre, la definizione di concessione con finalità turistico-ricreativa fornita dal legislatore statale.
- 3.5** Nella sua autonomia normativa in materia tributaria e del turismo con il comma 5 si intende differenziare – senza incidere sulla duplice valenza turistica prefigurata dallo Stato – la Normale valenza turistica, riconoscendo l'effettiva differenziazione territoriale della costa campana, che non può essere semplicisticamente essere classificata come di Alta o Normale valenza turistica.

Fermo restando l'ammontare del canone demaniale marittimo statale, al fine di graduare l'imposta regionale in considerazione di una più dettagliata valenza turistica delle zone costiere campane, la categoria B "normale valenza turistica" è pertanto sottoclassificata nelle sottocategorie B1, "ordinaria", e B2, "limitata" <sup>11</sup>.

- 3.6** Con il comma 6 si dispone che la classificazione delle aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei in categoria A e B e la sottoclassificazione nelle sottocategorie B1 e B2 sono effettuate Comune per Comune. Si indicano, inoltre, le caratteristiche da tenere in conto ai fini della attribuzione della valenza turistica: sviluppo turistico dei territori comunali; caratteristiche ambientali della costa; balneabilità delle acque.
- 3.7** I commi da 7 a 13 indicano il procedimento per l'attribuzione della valenza turistica al demanio marittimo dei comuni costieri campani, specificando la ponderazione delle caratteristiche, i coefficienti di valutazione, le modalità di calcolo dei punti, le fonti dei dati da reperire e valutare, ed infine la redazione di un elenco graduato, con indicazione altresì dei valori in base ai quali i comuni sono inseriti nelle categorie e sottocategorie A, B1 e B2.
- 3.8** Il comma 14 nel rispetto dell'articolo 3 della legge 212/2000, cd. Statuto del contribuente, indica il momento di efficacia della normativa tributaria *de qua*, ed introduce le prime diverse aliquote di tributo regionale per le concessioni ad uso turistico-ricreativo su aree e manufatti, o parti di essi, su specchi acquei, sulle pertinenze. Le pertinenze sono differenziate tra quelle di cui al comma 1, lettera b) dell'articolo 03 del d.l. 400/1993, che in quanto destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi ed assoggettate ad un canone statale cd. OMI, analogo ai costi di mercato si ritiene opportuno mantenere un'aliquota di tributo regionale ridotta; e le pertinenze con diverse destinazioni, per le quali il canone statale viene calcolato considerando detti manufatti come "opere di difficile rimozione" e per le quali, pertanto, troverà spazio anche la differente valenza turistica, con conseguente diversa aliquota di tributo regionale.
- 3.9** Il comma 15 nel rispetto del comma 3 dell'articolo 03 del d.l. 400/1993, conferma che per le concessioni su beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, l'imposta è dovuta dal concessionario secondo le medesime modalità fissate per le concessioni demaniali marittime che abbiano finalità turistico-ricreative.
- 3.10** Il comma 16 introduce l'aliquota di tributo regionale per tutte le altre concessioni demaniali marittime, con finalità diversa da quelle turistico-

---

<sup>11</sup> La suddivisione delle zone costiere in B1 e B2 è rilevante solo ai fini della quantificazione dell'imposta regionale. In quanto rientrante in zona B, sia essa B1 o B2, il canone demaniale, quantificato ed incassato dallo Stato, resta invariato.

ricreative e da quelle per la gestione di strutture destinate alla nautica da diporto, come quelle per servizi pubblici, servizi ed attività portuali e cd. "residuali" (cantieristica, pesca, collegamenti, parcheggio, aree a verde ecc.). La misura è inferiore alle altre in quanto si tratta di concessioni per attività la cui redditività è inferiore a quelle turistico-ricreative o per nautica da diporto, o addirittura sprovviste di redditività.

- 3.11** Con i commi 17, 18, 19 si mantiene al 10% del canone statale – ovvero all'aliquota prevista dalla l. reg. 1/1972 *ante* riforma della Finanziaria regionale 2012 – l'imposta regionale per le concessioni demaniali marittime di rilevante durata pluriennale, commisurata all'entità e rilevanza delle opere realizzate e da realizzare, sulla base di un piano economico-finanziario che va, dunque, salvaguardato nel suo contenuto. Si chiarisce, inoltre, cosa si intende per durata pluriennale: oltre i sei anni per quelle turistico-ricreative (la l. n. 296/2006 cit. ha, infatti, aggiunto all'articolo 03 del il comma 4-bis, ai sensi del quale «*Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 01, comma 2, le concessioni di cui al presente articolo possono avere durata superiore a sei anni e comunque non superiore a venti anni in ragione dell'entità e della rilevanza economica delle opere da realizzare e sulla base dei piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo predisposti dalle regioni*». L'esenzialità è stata introdotta dalla l. 16 marzo 2001, n. 88; prima le concessioni turistico-ricreative avevano durata quadriennale, o superiore su motivata richiesta degli interessati) e oltre i quattro anni per tutte le altre concessioni demaniali marittime (le quali non hanno una durata minima prefissata dalla legge, anche se il Codice della navigazione detta diversità procedurali per quelle infraquadriennali, ultraquadriennali ed ultraquindicinali. Per prassi, le concessioni sono state sempre rilasciate per quattro anni, salve peculiari esigenze dell'ente gestore, o richieste degli interessati per durata inferiore; concessioni di durata superiore, invece, sono state e vengono tuttora rilasciate solo previo apprezzamento di istanze motivate, legate di solito all'entità e la rilevanza economica delle opere da realizzare, o altre peculiari ragioni per esempio, la normativa in tema di fondi comunitari FEP chiede che il titolo abbia durata quinquennale).
- 3.12** Il comma 20 riconosce ai Comuni costieri, a partire dall'anno successivo a quello in cui trova applicazione il tributo regionale qui disciplinato, il 50 per cento dell'imposta riscossa annualmente per le concessioni sul demanio marittimo gestito dai Comuni medesimi.
- 3.13** I commi da 21 a 23 disciplinano l'ipotesi di ritardato od omesso pagamento dell'imposta.
- 3.14** L'art. 2 sostituisce l'articolo 8 della legge regionale n. 1 del 1972, come novellato dal comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1, precisando che tutte le concessioni statali sui beni del demanio e del patrimonio indisponibile, ad eccezione di quelle sul demanio

marittimo, sono assoggettate ad una imposta regionale pari al 25 % del canone di concessione statale.

L'articolo 12 della finanziaria regionale n. 1/2012 aveva prodotto, quale ulteriore effetto, anche quello di aumentare al 100 % del canone statale le imposte regionali previste dalla legge regionale n. 1/1972 per tutte le concessioni statali sul demanio e sul patrimonio indisponibile dello Stato siti in Regione, e non solo per quelle sul demanio marittimo: si pensi, ad esempio, alle concessioni sul demanio idrico per attività agricole. Si ritiene, pertanto, necessario proporre un comma che differenzi il tributo regionale per dette concessioni, equiparandole a quelle tra le concessioni demaniali marittime che abbiano ad oggetto attività imprenditoriali residuali, come le cantieristiche o le pescherecce.

Fanno eccezione le concessioni sul demanio marittimo perché esse vengono disciplinate, quanto al profilo tributario regionale, dai successivi commi della norma qui proposta.

- 3.15** L'art. 3 novella il comma 2 dell'articolo 12 della l. reg. 1/2012 chiarendo che l'indennizzo per abusiva occupazione introdotto dalla legge citata è versato alla Regione Campania; e che, analogamente a quanto avviene per il tributo regionale, anche per il suddetto indennizzo il 50 per cento degli importi riscossi dai Comuni sul demanio marittimo di propria competenza è assegnato ai medesimi Comuni territorialmente competenti. Si chiarisce, infine, che l'entrata in vigore del medesimo comma 2 è differita al 1° gennaio 2013, in quanto l'indennizzo regionale va calcolato avendo a riferimento il tributo regionale, come aumentato dalla citata l. reg. 1/2012 e poi dalla norma che qui si propone.
- 3.16** L'art. 3, infine, novella anche il comma 3 dell'articolo 12 della l. reg. 1/2012, specificando che le sanzioni dopo le parole "*irrogate dalla Regione Campania*", inserire le parole "*per illeciti commessi nei porti regionali*". La norma serve a chiarire che afferiscono all'U.P.B. dedicata ai porti regionali non tutte le somme incassate per qualsivoglia sanzione amministrativa irrogata dalla Regione, ma solo quelle relative ad illeciti perpetrati nei porti regionali. Si propone, inoltre, l'abrogazione del comma il quale destinava le maggiori entrate al finanziamento delle politiche sociali. Ciò confligge con la *ratio* della norma, la quale intende invece realizzare una sorta di autofinanziamento della manutenzione dei porti attribuendo all'U.P.B. ad essi dedicata gli incassi relativi alle imposte regionali nonché agli indennizzi per abusi demaniali e alle sanzioni amministrative irrogate nei porti regionali.

**Stima degli effetti finanziari della proposta di nuove disposizioni in materia di imposta regionale sui beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato.**

Prima dell'intervento del Legislatore regionale con la legge n. 1/2012, articolo 12, in base alle informazioni fornite dall'Agenzia del Demanio relative all'anno 2010, con riferimento alle concessioni sul demanio marittimo rilasciate dai comuni campani, ed a quelli relativi alle concessioni dalla Regione per i porti regionali, relativi all'anno 2011, la base imponibile potenziale dell'imposta in questione, rappresentata dall'ammontare dei canoni statali, è stata calcolata in complessivi 7,5milioni di Euro circa.

Detta base imponibile determinerebbe un gettito potenziale dall'applicazione dell'imposta regionale commisurata al 10% ex articolo legge regionale 1/1972, ante riforma della legge regionale n. 1/2012, art. 12, pari a circa 750mila Euro.

L'effetto di un incremento generalizzato al 100%, introdotto dal comma 1 dell'art. 12, della legge regionale n. 1/2012, eleverebbe tale potenziale *performance* di gettito a circa 7,5milioni di Euro, di cui 2,5milioni di Euro circa da retrocedere ai comuni in base alla compartecipazione ad essi riconosciuta.

Detta riforma, la cui applicazione scatta il 1° gennaio 2013, ha però generato notevole malcontento tra tutti i soggetti pubblici e privati interessati, in quanto iniqua perché assoggetta in maniera indifferenziata alla medesima aliquota tutto il territorio regionale, senza tenere conto della maggiore o minore qualità turistica, e diverse tipologie di concessione demaniale marittima, indipendentemente dalla loro maggiore o minore redditività.

La riforma proposta, che tiene conto della necessità segnalata di introdurre aliquote differenziate sul territorio in considerazione della diversa valenza turistica e delle diverse tipologie di concessioni, riconosce invece dieci diverse fattispecie rappresentate nella allegata tabella.

Tenuto conto che l'originaria aliquota generalizzata del 100% è sostituita, dunque, da diverse aliquote che vanno dal 10% (che resterebbe esclusivamente per ipotesi concessorie residuali) fino al 100%, con una prevalenza di fattispecie assoggettate all'aliquota del 50%; stimato, altresì, che in base alle proiezioni effettuate circa il 50% dei comuni costieri rientrerebbero nella categoria A (alta valenza turistica, con una aliquota del 50% sul canone demaniale statale raddoppiato, ex comma 1 dell'articolo 03 del d.l. n. 400/1993, conv. in l. n. 494/1993, come sostituito dal comma 251 dell'articolo 1 della l. n. 296/2006), un 25% circa nella sottocategoria B1 (ordinaria valenza turistica, con una aliquota del 50% sul canone demaniale statale, non soggetto a raddoppio) e il rimanente 25% circa dei comuni nella categoria B2 (limitata valenza turistica, con una aliquota 25% sul canone demaniale statale, non soggetto a raddoppio), si è considerato verosimile stimare il gettito potenziale dell'imposta, applicata secondo le modalità proposte alle concessioni sul demanio marittimo, come cinque volte superiore a quello associabile all'aliquota fissa del 10%, quindi pari a circa 3,8 milioni di Euro.

A tale risultato occorre, inoltre, aggiungere il gettito atteso dall'applicazione dell'imposta sulle concessioni rilasciate dalle Capitanerie di porto campane e dalle Autorità portuali di Napoli e Salerno, che fino ad ora non hanno liquidato l'imposta regionale in quanto il Ministero vigilante – MIT non la ha ritenuta applicabile (cfr. Circolare MIT n. 45/2012). Detta interpretazione, per quanto previsto dalla proposta di modifica normativa, che disciplina un tributo proprio in attuazione dell'articolo 8 del d.lgs. n. 68/2011, dovrebbe essere definitivamente superata.

In base ai dati assunti dai bilanci delle Autorità portuali ed alle informazioni assunte dalle Capitanerie di porto, la base imponibile dell'imposta regionale applicabile sulle concessioni rilasciate sul territorio regionale dalle suddette amministrazioni statali dovrebbe essere di almeno 12milioni di Euro, su cui – in carenza di informazioni puntuali circa la tipologia di concessioni prevalenti – si ritiene di dovere prudenzialmente stimare applicabile l'aliquota minima del 10%.

Il gettito così atteso è di circa 1,2milioni di Euro, che sommati ai precedenti 3,8milioni, consentono di stimare un gettito potenziale

complessivo pari a 5milioni di Euro, di cui 1,4milioni di Euro circa da retrocedere ai comuni in base alla compartecipazione ad essi riconosciuta.

Si segnala, infine, che in base alla previsione di cui al citato articolo 03, comma 1, lettera a), del d.l. n. 400/1993, una quota parte pari al 10% dell'incremento delle entrate statali derivanti dall'attribuzione della Alta valenza turistica è devoluto alle regioni. Tale incremento è stimabile in complessivi 1,8 milioni di Euro e quindi la Regione avrebbe diritto a circa 180.000,00Euro.

Il totale complessivo stimato per la Regione, al netto della compartecipazione comunale è, pertanto, pari a circa 3,8 milioni di Euro.

Tabella riepilogativa degli importi dell'imposta regionale sulle concessioni demaniali marittime, espressi in percentuale sul valore del canone demaniale, secondo le previsioni della proposta di modifica dell'art. 12, l. reg. n. 1/2012.

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI
VALENZA TURISTICA	CDM TURISTICO RICREATIVE O NAUTICA DA DIPORTO SU AREE SCOPERTE	CDM TURISTICO RICREATIVE O NAUTICA DA DIPORTO SU AREE CON MANUFATTI DI FACILE RIMOZIONE	CDM TURISTICO RICREATIVE O NAUTICA DA DIPORTO SU AREE CON MANUFATTI DI DIFFICILE RIMOZIONE E PERTINENZE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALL'ART. 03 DEL D.L. 400/1993	CDM TURISTICO RICREATIVE O NAUTICA DA DIPORTO SU SPECCHI ACQUEI	CDM SU PERTINENZE DI CUI ALL'ART. 03 D.L. 400/1993 (DESTINATE AD ATTIVITA' COMMERCIALI, TERZIARIO-DIREZIONALI E DI PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI)	ALTRE CDM (PESCA, CANTIERISTICA, RESIDUALI)	REGIME TRANSITORIO CONCESSIONI TURISTICO RICREATIVE O NAUTICA DA DIPORTO	REGIME TRANSITORIO PERTINENZE DI CONCESSIONI TURISTICO RICREATIVE O NAUTICA DA DIPORTO E CDM CON PEF	CDM CON PEF	ALTRE CONCESSIONI DEMANIALI NON MARITTIME
A	50%	50%	50%	100%						
B1	50%	50%	50%	50%						
B2	25%	25%	25%	25%						
Non rilevante					10%	25%	25%	10%	10%	25%